



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 novembre 2013 composta da:

Cons. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguente;



VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Corbola(RO), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 11 luglio 2013, prot. n. 4267, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato ente;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 26 luglio 2013, prot. n. 4997 (acquisita al prot. C.d.c. n. 4542/4541 del 26 luglio 2013);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 120/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il magistrato relatore;

CONSIDERATO che, in sede di esame della relazione sul suindicato

rendiconto, sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;
RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco ed all'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Corbola(RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2013.

Il Magistrato relatore
dott. Francesco Maffei

Depositato in Segreteria
il 22/11/2013

Il Presidente f.f.
cons. Elena Brandolini

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Raffaella Brandolese





Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

CORTE DEI CONTI



0006781-25/11/2013-SC_VEN-T97-P

Al Sindaco

del Comune di

CORBOLA (RO)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

CORBOLA (RO)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2011 – Corbola (RO).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 20 novembre 2013, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 11 luglio 2013, prot. n. 4267, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 26 luglio 2013, prot. n. 4997 (acquisita al prot. C.d.c. n. 4541/4542 del 26 luglio 2013).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione agli equilibri di bilancio ed alla verifica della capacità di indebitamento, di cui alla seconda parte del questionario relativo al rendiconto 2011.

Va, peraltro, rilevato che già in occasione dell'esame del Rendiconto 2009 e 2010, a codesta Amministrazione sono state inviate delle note di raccomandazione nelle quali venivano illustrate, tra l'altro, le medesime criticità.

Con riferimento agli equilibri di bilancio, dall'esame della relazione redatta dall'organo di revisione sul rendiconto 2011 e dall'istruttoria ad essa conseguente, è emerso che gli equilibri della gestione di competenza sono rispettati e che la gestione di parte corrente non sembra mostrare criticità.

Tuttavia si è osservato che è stata applicata per spese correnti una rilevante percentuale dell'avanzo di amministrazione, pari al 74,92% e che è stata utilizzata per spese correnti una quota di oneri di urbanizzazione, pari al 75% dell'accertato, in sensibile aumento rispetto al 2010 (+ 58,17%).

A questo proposito, la Sezione fa presente che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie per finanziare spese correnti non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente a cui si ricorre sistematicamente per garantire gli equilibri di bilancio.

Considerato, inoltre, che l'avanzo di amministrazione è stato applicato totalmente, in quanto utilizzato, per la parte rimanente, per finanziare spese per investimenti, è stato evidenziato anche il ruolo fondamentale assunto dalla gestione dei residui ai fini dei risultati finanziari finali, nonché dalle connesse operazioni di riaccertamento, data la concentrazione di residui attivi vetusti di parte corrente negli anni precedenti al 2007 (€ 35.091,77= afferenti al Tit. III, rispetto ai quali si è riscontrato un tasso di smaltimento nullo), i quali, se non congrui e riscuotibili, potrebbero determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione e, quindi, alla tenuta degli equilibri.

In questo contesto assume, poi, una particolare gravità il cospicuo ricorso all'anticipazioni di tesoreria che costituisce oramai una costante, per l'Amministrazione di Corbola, dall'esercizio finanziario 2009.

In sede istruttoria codesta amministrazione ha specificato che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato utilizzato per una quota molto limitata oltre che per tempi ridotti e che, comunque, l'amministrazione comunale si è impegnata, già dall'esercizio finanziario 2012, a ridurre drasticamente l'utilizzo di tale strumento.

Tuttavia, la Sezione fa presente, ancora una volta, che il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori, evidenziati nell'art. 5 del D. Lgs 149/2011, che denotano uno squilibrio finanziario.

Il Collegio richiama, pertanto, la disciplina di cui all'art. 222 TUEL (come già segnalato in merito all'esame della relazione sul conto consuntivo 2009 e 2010), ricordando che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa.

Sempre con riferimento alle problematiche relative agli equilibri di bilancio, ed in particolare alla gestione dei residui, è stata rilevata una rilevante incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive e dei residui passivi sugli impegni complessivi, oltre alla sopra citata permanenza di residui attivi vetusti.

In sede istruttoria, codesta amministrazione ha precisato che, per quanto concerne i residui attivi di parte capitale, la quota di € 190.444,00 indicata nel Tit. IV è relativa ad entrate provenienti dall'alienazione di aree in zona artigianale – comunale e

che la mancanza di richieste di lotti di terreno per l'insediamento di nuove attività produttive sia dovuta al perdurare della crisi economica. Altri residui attivi riguardano i contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche (che risultano tuttavia riscossi negli esercizi finanziari 2012 e 2013, mentre è stato assicurato che si sta procedendo ad un'attenta verifica sulla congruità e riscuotibilità dei residui, valutando anche l'andamento delle opere pubbliche ed i connessi pagamenti da eseguire.

A questo proposito, la Sezione deve comunque rilevare che la permanenza di residui attivi non sorretta da un idoneo e valido titolo giustificativo, rappresenta una pratica contabile irregolare che rischia di alterare gli equilibri di bilancio e di comprometterne la costruzione negli esercizi futuri.

Per questo motivo, la Sezione raccomanda che si proceda ad un'effettiva e concreta operazione di riaccertamento dei residui stessi, come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario (Principio contabile n. 3, punti 45, 46, 49 e 60 e n. 2, punto 14) ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL.

Con riferimento ai residui attivi, in particolare, tale operazione consiste nel verificare, residuo per residuo, la sussistenza dei requisiti e degli elementi essenziali all'accertamento dell'entrata di cui all'art. 179 TUEL e precisamente: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; questo al fine di permettere l'individuazione degli eventuali residui attivi inesigibili, insussistenti o di dubbia esigibilità.

Si tratta di una verifica sostanziale, non solo formale, da effettuarsi obbligatoriamente, per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, da parte innanzitutto dei responsabili dei servizi competenti e poi dal responsabile del servizio finanziario. Nel corso di tale operazione, l'ente è invitato a mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio, i crediti assolutamente inesigibili, controversi e quelli riconosciuti di dubbia o di difficile esazione.

I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo, soprattutto con riferimento ai residui attivi, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione.

Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L 135/2012 che ha disposto l'obbligo, a partire dal 2012, di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. Il legislatore, prevede altresì che, con motivato parere dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo solo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Per questi motivi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici ad effettuare le dovute verifiche della fase di riaccertamento dei residui attivi ed a vincolare una quota dell'avanzo di amministrazione per coprire i rischi della mancata riscossione delle partite creditizie di dubbia esigibilità.

In relazione alla verifica della capacità di indebitamento, come accertato in istruttoria, risulta sforato il parametro ministeriale di deficiarietà strutturale n. 7 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL)".

La Sezione prende atto di quanto segnalato da codesta Amministrazione nella sopra citata nota, in ordine alla necessità che hanno costretto l'ente ad assumere nuovi mutui.

Tuttavia, la Sezione deve comunque evidenziare che la presenza di uno stock complessivo di debito nella considerevole misura rilevata (188,12%) pur nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe comunque determinare una notevole attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficiarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (188,12%) rilevata, ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione

della delibera che concerne tali verifiche, anche alla luce dei nuovi compiti loro assegnati dall'art. 147 quinquies TEUL.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio del livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Francesco Maffei

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maffei", written over the printed name.